

G.E.V. – PLIS DEL PO E DEL MORBASCO

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E LA REDAZIONE DI UN VERBALE DI CONTESTAZIONE

Comandante Polizia Provinciale di Cremona
Commissario Capo Salvatore Guzzardo

I COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

1. Il principio di legalità (violazioni solo se previste dalla Legge)
2. Il principio di irretroattività (violazioni solo se commesse dopo la pubblicazione della Legge)
3. Il principio di tassatività (precisi estremi della violazione e del comportamento tenuto)
4. Il divieto di analogia (non si applicano sanzioni per violazioni simili a quelle previste)

FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il procedimento sanzionatorio si articola in fasi necessarie:

1. Accertamento della violazione da parte degli Organi competenti ATTO FORMALE DI ACCERTAMENTO: IL VERBALE
2. Applicazione della sanzione ATTO FORMALE DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE: L'ORDINANZA – INGIUNZIONE
3. Iscrizione a ruolo ATTO FORMALE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA: LA CARTELLA ESATTORIALE

Fase eventuale: IL CONTENZIOSO

NORMA SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689


IMPUTABILITÀ

Art. 2 L. 689/1981


Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto:

- non aveva compiuto i 18 anni
- non aveva la capacità di intendere e di volere

Il procedimento sanzionatorio



Gli esiti del procedimento



ELEMENTI ESSENZIALI DEL VERBALE

Il verbale di contestazione deve contenere le seguenti indicazioni minime, affinché sia consentito ai destinatari dell'atto di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa:

- la data ed il luogo di verbalizzazione;
- il nome, la qualifica o le funzioni del verbalizzante;
- la data ed il luogo dell'avvenuta violazione o del suo accertamento allorché non sia istantanea;
- le generalità e la residenza del trasgressore e, se indicato, dell'obbligato in solido;
- il fatto commesso che costituisce violazione e le norme violate;
- le eventuali dichiarazioni degli interessati;
- la sottoscrizione dell'agente accertatore, a dimostrazione della provenienza dell'atto.

INFORMAZIONI ESSENZIALI NEL VERBALE

Qualora ammessa, la facoltà per il trasgressore di avvalersi del pagamento in misura ridotta, unitamente al relativo importo e all'indicazione dell'ufficio presso il quale effettuare il pagamento.

L'autorità amministrativa competente a ricevere gli eventuali scritti difensivi ed i relativi termini.

Nel caso di contestazione immediata della violazione sul verbale deve risultare l'avvenuta consegna di copia dello stesso all'interessato. Il rifiuto a sottoscrivere o ricevere la copia del verbale, di cui deve essere dato atto nel verbale stesso, vale, però, come consegna effettuata.

ELEMENTO ESSENZIALE

LA MOTIVAZIONE

L'art. 3 della L. n. 241/1990 ha previsto, in via generale, che tutti gli atti amministrativi debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'atto stesso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

A titolo esemplificativo qualora il minimo ed il massimo edittale di una data sanzione siano rispettivamente di 500 Euro e di 1.500 Euro, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta pari a Euro 500, ossia un terzo del massimo, in quanto, seppur previsto il minimo, il suo doppio (Euro 1.000) è meno favorevole per il trasgressore. Se invece gli importi edittali saranno rispettivamente Euro 1.500 ed Euro 3.000, allora il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato per l'importo di Euro 1.000, pari alla terza parte del massimo, più favorevole per il trasgressore.

Nel caso in cui la sanzione sia di importo fisso, il pagamento in misura ridotto è pari al suo terzo.

LIMITI TERRITORIALI D'INTERVENTO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco, fra i comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Castelveverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, San Daniele Po e Pieve d'Olmi.



NORMATIVA REGIONALE

la Legge Regionale n. 9/2005 individua all'art. 3, c. 3 gli Enti a cui è affidata l'organizzazione delle Gev, ed in particolare:

- a) agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza;
- b) alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, ad esclusione del territorio di cui alla lettera a);
- c) **ai comuni associati nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente**, preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, **parchi locali di interesse sovracomunale** e reti ecologiche, ad esclusione del territorio di cui alle lettere a) e b);
- d) alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rimanente territorio

NORMATIVA REGIONALE

La stessa Legge Regionale n. 9/2005 all'art. 3, c. 4 prescrive che:

I comuni di cui al comma 3, lettera c), definiscono le modalità di gestione del servizio e, in particolare, individuano l'amministrazione comunale referente, ove la forma associativa non abbia personalità giuridica, e le modalità di nomina del responsabile del servizio

VIENE APPROVATA...

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CREMONA, GERRE DE' CAPRIOLI, BONEMERSE, CASTELVERDE, SESTO ED UNITI, SPINADESCO, STAGNO LOMBARDO, SAN DANIELO PO E PIEVE D'OLMI PER LA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, ex art. 30 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267

COMPETENZA TERRITORIALE

L'ente organizzatore di cui all'articolo 3, comma 3, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate. Il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento.

Il potere di accertamento può essere esteso agli ambiti individuati dai regolamenti adottati dagli enti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), e d), previa intese con gli enti stessi.

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE